

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012
514/2012/R/GAS

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE
DI GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del 19 gennaio 2011;
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto del 18 ottobre 2011;
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226, (di seguito: decreto 226/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 8 aprile 2004, n. 55/04 (di seguito: deliberazione 55/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 382/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 382/2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 164/00, il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato mediante gara dagli enti locali a società di capitali; il comma 1 di tale articolo prevede che i rapporti tra enti locali e il gestore affidatario sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora dello Sviluppo Economico);
- il quadro normativo vigente nell'anno 2004, nell'ambito del quale era stato predisposto lo schema di contratto di servizio tipo dall'Autorità, è mutato profondamente in seguito all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 159/07, avvenuta, in particolare, con il decreto 226/11, con cui i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina contenuta nello schema di contratto tipo, predisposto con deliberazione 55/04, risulta inadeguata rispetto alle modifiche all'assetto normativo in materia, introdotte con il decreto 226/11; pertanto, l'Autorità, con la deliberazione 77/2012/R/gas, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale;
- con il documento per la consultazione 382/2012/R/gas, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti sul contenuto del contratto di servizio tipo, pubblicando un primo schema;
- nella predisposizione del suddetto contratto tipo, l'Autorità ha indicato, in particolare, l'obiettivo di promuovere l'economicità e l'efficienza, favorendo il contenimento dei costi di transazione, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A e con gli obiettivi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico nel decreto 12 novembre 2011.

CONSIDERATO CHE:

- alla consultazione hanno partecipato, inviando propri commenti l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, imprese distributrici di gas naturale e loro associazioni, società patrimoniali delle reti e studi professionali;
- in linea generale, i soggetti hanno condiviso l'impostazione della bozza di schema di contratto tipo presentata nel documento per la consultazione 382/2012/R/gas;
- diversi soggetti hanno formulato osservazioni puntuali, hanno rilevato aspetti da chiarire e potenziali incongruenze.

RITENUTO CHE:

- tra le proposte di modifica del contratto tipo e osservazioni formulate dai diversi partecipanti alla consultazione, alcune contribuiscano a migliorare effettivamente il testo del documento, rendendolo più chiaro e superando possibili letture incoerenti;
- altre proposte di integrazione, invece, siano superflue in quanto introducono elementi di eccessivo dettaglio, già desumibili dall'attuale formulazione delle clausole del contratto (quali, ad esempio, la disciplina del passaggio di proprietà delle infrastrutture nei casi in cui il gestore subentrante coincida con quello uscente, ovvero la disciplina dei casi di operazioni societarie che interessino il gestore); altre proposte ancora, invece, siano finalizzate a introdurre elementi che potrebbero alterare l'equilibrio tra le posizioni delle parti contraenti – enti concedenti e gestore affidatario – a favore di una soltanto (quali, ad esempio, la proposta di introdurre un insieme di onerosi obblighi informativi in capo al gestore funzionali al perseguimento di finalità degli enti locali ulteriori rispetto a quelle connesse con il servizio di distribuzione, nonché la proposta di escludere l'obbligo per il gestore di trasmettere all'ente concedente le informazioni funzionali alla determinazione della tariffa);
- sia, pertanto, opportuno accogliere le sole osservazioni che consentono, nel rispetto delle disposizioni del decreto 226/11, di meglio chiarire gli obblighi e i diritti delle parti; e che pertanto sia necessario non accogliere le osservazioni riconducibili a quelle richiamate nel precedente punto

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 164/00, lo schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione di gas naturale (*Allegato A*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, ai fini dell'approvazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, a seguito dell'adozione del relativo decreto dal parte del Ministro dello Sviluppo Economico.

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni